

La comunicazione che riportiamo sottostante, riguarda una sentenza della Corte di Cassazione. La nota è di natura prevalentemente giuridica e, forse, di non facile lettura. Riteniamo sia comunque utile la sua trascrizione come ulteriore ricerca sulla materia. Rimaniamo, ovviamente, come Ufficio Nazionale a disposizione di coloro che fossero interessati ad approfondire la questione.

Se il denaro che proviene da un reato viene *ripulito* in attività economiche e finanziarie, scatta l'**art.648ter** del **Codice penale** (che sanziona l'impiego di denaro o utilità di provenienza illecita). Se invece *sostituisce* il denaro frutto di un reato con altro denaro o utilità che poi sono impiegate in attività economiche o finanziarie allora la condotta è punita per **riciclaggio** (**art. 648bis** del **Codice**). In ogni caso , per contestare il delitto di impiego di denaro di provenienza illecita non è necessaria la condotta dissimulatoria , che punta a far perdere le tracce della matrice illecita del denaro e delle utilità.

A mettere i paletti e delimitare le condotte illecite, fissando il perimetro di un reato "scivoloso" è la **Corte di Cassazione** con la sentenza n. 16434 della Seconda sezione penale. La **Cassazione** ha puntualizzato le condizioni per l'applicazione di un illecito, perché parte dalla ratio della norma che è quello di "evitare l'inquinamento delle operazioni economico-finanziarie e la conseguenza alterazione del mercato, eliminando l'utilizzo del denaro proveniente da reato anche nell'ipotesi che non siano state compiute operazioni indirizzate a mascherarne l'origine illecita". *Per la sua collocazione sistematica il divieto di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, si pone come norma di chiusura volta a sanzionare quelle residue condotte che non siano riuscite a superare lo sbarramento frapposto dalla punibilità del reato di ricettazione e di quello di riciclaggio.*

Un carattere sussidiario che ne ha di fatto impedito un'applicazione diffusa. Tuttavia la **Cassazione** precisa che, rispetto al riciclaggio, la linea di confine passa attraverso il criterio della pluralità oppure dell'unicità di azioni. Nel primo caso si risponde di riciclaggio con l'esclusione del **648ter**, nel secondo, invece, si risponde solo di quest'ultimo che vede assorbita la precedente attività di sostituzione o ricezione.